

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 26

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 marzo al 4 aprile 2007)

INDICE

CALDEROLI: su una consulenza presso il Ministero degli affari esteri (4-00419) (risp. SENTINELLI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	Pag. 793	sull'inquinamento nella città di Palermo (4-01023) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i>)	Pag. 814
CICCANTI: sul contrasto al fenomeno dell'usura (4-00268) (risp. LETTIERI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	794	GRAMAZIO: sulla carenza di personale in un ospedale di Tarquinia (Viterbo) (4-00690) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	817
sul contrasto al fenomeno dell'usura (4-00270) (risp. LETTIERI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	796	sulla riapertura delle indagini sul rogo di Primavalle (Roma) (4-00760) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	819
sul contrasto al fenomeno dell'usura (4-00271) (risp. LETTIERI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	798	NARDINI: sul servizio postale in Puglia (4-01007) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	820
COSSIGA: sul contingente italiano in Libano (4-00910) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	804	PASTORE: su un progetto di legge regionale (4-01505) (risp. LANZILLOTTA, <i>ministro per gli affari regionali e le autonomie locali</i>)	821
CURSI: sulle risorse per la medicina penitenziaria (4-01111) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	808	POLLEDRI: su un possibile collegamento tra l'attività giornalistica e quella giudiziaria (4-00782) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	824
GASBARRI: sulla sicurezza nella provincia di Roma (4-01011) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	809	STORACE: sulla possibilità di unificare due laboratori ospedalieri di Roma (4-00343) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	826
GHIGO, BIANCONI: su una campagna d'informazione istituzionale del Ministero della salute (4-01155) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	811	VALPIANA: sulle possibili conseguenze sul neonato dell'anestesia epidurale (4-01070) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	827
GIAMBRONE: sui criteri di riconoscimento dell'interesse culturale delle opere filmiche (4-01016) (risp. MONTECCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	812		

CALDEROLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Si chiede di sapere se risulti al Governo che:

il dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso eserciti, al momento, la sua attività di consulente presso il Ministero degli affari esteri e più precisamente presso la Segreteria del vice ministro Patrizia Sentinelli;

il dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso sia stato impiegato quale esperto del Ministero degli affari esteri presso la UTC – Unità tecnica centrale – di via Contarini;

al dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso durante il suo servizio presso l'UTC e fino al suo pensionamento, avvenuto pochi anni fa, fosse affidato il compito di valutare, approvare e monitorare i progetti che il Ministero degli affari esteri finanziava alle organizzazioni non governative e alle Agenzie delle Nazioni Unite, a favore dei Paesi dell'America latina;

nello stesso periodo il dottor Giacomo Negrotto Cambiaso, figlio del dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso, fosse impiegato dall'organizzazione non governativa Associazione per la partecipazione allo sviluppo (APS);

all'APS, nel periodo in cui il dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso esercitava la funzione di esperto per l'America latina ed il dottor Giacomo Negrotto Cambiaso veniva remunerato dall'organizzazione non governativa APS, siano stati assegnati cospicui finanziamenti da parte del Ministero degli affari esteri e più precisamente: n. 6 in Argentina, n. 4 in Honduras, n. 3 a Cuba, n. 3 in Venezuela, n. 2 in Salvador, n. 1 in Bolivia, n. 1 in Brasile, n. 1 in Messico;

il dottor Giacomo Negrotto Cambiaso, dopo la sua lunga collaborazione con l'APS, sia stato impiegato presso l'Agenzia delle Nazioni Unite UNOPS in progetti in America latina finanziati dal Ministero degli affari esteri;

i suddetti progetti UNOPS venissero valutati e approvati dall'ufficio UTC, presso il quale lavorava, sempre nello stesso periodo, il dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso;

l'organizzazione non governativa APS e tutti i suoi vertici siano stati inquisiti dalla Procura di Torino e rinviati a giudizio per gravissimi reati e che l'organizzazione stessa sia stata chiusa.

(4-00419)

(29 luglio 2006)

RISPOSTA. – Il dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso presta attualmente una consulenza non retribuita presso la Segreteria del Vice Ministro

degli affari esteri on. Patrizia Sentinelli delegata a seguire le questioni relative alla Cooperazione allo Sviluppo.

Il dottor Negrotto Cambiaso, fino al pensionamento, ha prestato servizio in qualità di esperto presso l'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri occupandosi di progetti agricoli e di sviluppo rurale per i Paesi dell'America centrale.

Il dottor Giacomo Negrotto Cambiaso, figlio del dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso, dal 1995 ha lavorato per l'Organizzazione non governativa APS di Torino e successivamente presso l'UNOPS.

In tutto il periodo in questione, il dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso non ha mai valutato, né affidato, né promosso alcun progetto eseguito dalla ONG APS, a cui peraltro, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo non ha affidato o cofinanziato progetti agricoli o di sviluppo rurale in America centrale.

Il dottor Pier Francesco Negrotto Cambiaso, d'altro canto, non ha mai valutato progetti UNOPS che potessero interessare l'attività lavorativa del figlio.

Il Vice Ministro degli affari esteri

SENTINELLI

(23 marzo 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'art. 1283 del codice civile stabilisce il divieto di qualunque pattuizione anatocistica, ossia di quella prassi consolidata nel sistema bancario in virtù della quale gli istituti di credito, nella gestione dei rapporti di conto corrente, calcolano l'interesse composto, ovvero la produzione indefinita di interessi sugli interessi, con periodicità trimestrale;

che la normativa comunitaria europea tassativamente proibisce la capitalizzazione degli interessi (cosiddetto anatocismo illegale) e a tale dettato – imprescindibile e vincolante per l'ordinamento interno – si è adeguata la giurisprudenza di merito che, nonostante la scarsa eco che i mezzi di comunicazione riservano al tema, ha ribadito la nullità di qualunque pattuizione anatocistica;

che la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze 2374/99, 3039/99 e 12507/99, ha condannato la consuetudine bancaria della capitalizzazione degli interessi, in quanto adottata in modo unilaterale e con i clienti (parte contrattuale più debole), «costretti» ad accettare l'obbligazione imposta dalla banca come condizione imprescindibile per la instaurazione del rapporto;

che la stessa Corte di Cassazione, con la recente sentenza 2593 del 20.2.2003, non solo ha ribadito il proprio indirizzo giurisprudenziale, ma ha anche inteso estendere il principio della nullità di ogni pattuizione della capitalizzazione degli interessi anche ai contratti di mutuo, statuendo che laddove essi prevedono il rimborso a mezzo di rate composte da capitale

ed interessi, questi ultimi non possono trasformarsi in capitale da restituire sul quale far maturare ulteriori oneri, onde è nulla la clausola che stabilisce che le rate scadute producano interessi sull'intera somma:

che se per un verso la Corte di Cassazione a sezioni unite civili, con la sentenza 21095 del 4.11.2004, ha confermato la propria giurisprudenza dichiarando la illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, la Corte di Appello di Milano, Sezione III, con la sentenza n. 1142/03 del 28.1.2003, ha addirittura portato il principio alle estreme conseguenze, dichiarando la nullità del meccanismo anatocistico, non solo quando è applicato su base trimestrale, ma anche quando è applicato su base annuale;

che, per alcune banche, risulta essere ancora adottato un formulario base del contratto per regolare il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto sul conto corrente, il quale stabilisce l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari;

che tali clausole sono da ritenersi vessatorie e dannose per il contraente debole che, però, ha necessità di sottostare al sistema bancario, benché sia prevalente la convinzione di non dover osservare una norma giuridica;

che tale prassi bancaria ha prodotto un sistema di «credito usurario», derivante da un tasso bancario finale ben superiore a quello previsto dal «tasso effettivo globale medio», aumentato del 50%, previsto dall'art. 644 del codice penale;

che, in tal senso, è di qualche mese il clamore suscitato dalla Procura della Repubblica di Palmi per la incriminazione di ben 39 persone di 6 banche primarie per aver applicato un sistema di calcolo di interessi ritenuti usurari;

che anche alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno è stata presentata analogo denuncia-querela da parte di un imprenditore locale nei confronti di diverse banche di rilievo primario per aver subito l'applicazione diffusa di tassi superiori a quelli di usura (nel terzo trimestre 2003 è stato dimostrato che una delle banche denunciate ha applicato un tasso d'interesse passivo pari al 30,53%, quando il «tasso effettivo globale medio» (TEG) nello stesso trimestre era del 9,46% e la soglia insuperabile del tasso di usura era del 14,19%);

che il Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura svolge attività di coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale, quindi registra e propone al Governo ed al Parlamento, nella relazione annuale, quali iniziative siano più idonee a fronteggiare il fenomeno delle estorsioni e dell'usura, si chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano promuovere affinché le banche – tutte le banche e le imprese di intermediazione finanziaria – adeguino le proprie attività di gestione al diritto comunitario ed interno, nonché alla coerente e reiterata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;

quali attività di controllo siano state esercitate, ovvero si intenda esercitare, verso quegli istituti di credito denunciati e sottoposti a giudizio,

ovvero condannati, per aver applicato tassi d'interesse da usura, in spregio alle norme regolanti la materia ed in palese danno di imprese e privati cittadini, con grave pregiudizio per il sistema economico nazionale e locale;

se la Banca d'Italia abbia assunto iniziative idonee affinché l'attività rilevata delittuosa di alcune banche fosse sanzionata e repressa, ovvero abbia intrapreso azioni preventive e cautelari affinché il fenomeno non si rilevasse di dimensioni nazionali;

se siano state registrate sentenze definitive di attività usuarie da parte di banche e, in caso affermativo, quali siano state le sanzioni irrogate a dette banche;

se siano stati contratti dallo Stato mutui, o altre forme di indebitamento bancario, rientranti nelle fattispecie prese in considerazione dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza 2593 del 20.2.2003 ed eventualmente attivate le azioni di recupero delle maggiori somme pagate alle banche per la corresponsione di interessi composti anatocistici;

se la Corte dei Conti abbia intrapreso azioni di controllo e di individuazione di eventuali responsabilità contabili, per omessa richiesta alle banche, da parte di enti pubblici interessati della restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite per interessi anatocistici;

quali iniziative siano state suggerite o assunte dal Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, nell'ambito del contrasto al fenomeno dell'usura, denunciato in diverse Procure di Tribunali da imprenditori contro le banche, per l'applicazione di interessi usurari, stanti anche alcune clamorose iniziative giudiziarie in corso.

(4-00268)

(10 luglio 2006)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'art. 2 della legge 108/96 prevede: «Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEG) comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia...»;

che, pertanto, la esclusione dal calcolo del TEG della rilevazione di alcuni elementi di costo, quali le spese legali ed assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per i servizi incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto, le imposte e tasse, così come dettato dalla Banca d'Italia, hanno un mero valore statistico, in quanto tendenti ad accertare dati scaturenti dall'obbligato esame di classi e categorie omogenee di costo e non già a determinare le componenti del costo effettivo del denaro per la determinazione del TEG stabilito dall'art. 1 della legge 108/96;

che la competenza a determinare il TEG – quindi a escludere ogni potere in tal senso surrettiziamente posto in capo alla Banca d'Italia – appartiene al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio a norma dell'articolo 2 del testo unico della legge bancaria, il quale può avvalersi, strumentalmente, anche della Banca d'Italia;

che l'art. 116, comma 3, del citato testo unico recita inoltre: «il CICR (...) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti»;

che, conseguentemente, dovere degli istituti erogatori del credito è quello di modulare le proprie richieste alla clientela entro i limiti previsti dalla legge 108/96, riferiti alla media dei tassi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, al fine di evitare il reato di usura;

che è di tutta evidenza, invece, che tra gli elementi che fanno parte del costo del denaro, così come calcolati con combinazioni diverse da alcune banche, figurano: gli interessi ultralegali, l'anatocismo, le valute, le spese legali ed assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per i servizi incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto e, qualche volta, perfino tasse e imposte, quantunque escluse esplicitamente ai sensi degli articoli 1 e 2, entrambi al comma 1, della legge 108/96;

che, conseguentemente, il costo effettivo sopportato dall'utente bancario per l'utilizzo del credito in conto corrente risulta notevolmente più elevato del tasso di interesse nominale ad esso applicato (a titolo di esempio, per la valutazione dei valori in discussione, considerando una durata di rapporto di 10 anni ad un tasso medio applicato del 15%, l'effetto della sola capitalizzazione trimestrale, aggiunto alla sola commissione di massimo scoperto pari allo 0,50%, corrisponde a circa il 36% dello «scoperto» di conto per una sorte capitale, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori fino al giorno del pagamento);

che il formulario base del contratto adottato dalla totalità delle banche per regolare il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto su conto corrente stabilisce l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari (art.7, comma 3: «gli interessi dovuti dal correntista producono a loro volta interessi nella stessa misura»), capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto (art.7, comma 2: «i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, a giugno, settembre, dicembre»),

si chiede di conoscere se il Governo non ritenga:

nulla, e improduttiva di ogni effetto giuridico, qualunque pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, per violazione del disposto di cui agli articoli 1283 e 1418 del codice civile, così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione Civile, sezione I, del 1°.10.2002, n. 14091 che ha statuito: «La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle «norme bancarie uniformi» (giacché anche queste costituiscono usi negoziali)»;

che, ai sensi dell'articolo 644 del codice penale e in forza dei poteri attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze a norma del citato art. 2 della legge 108/96, sia legittimo escludere dal calcolo dal «tasso effettivo globale medio» (TEG) gli interessi anatocistici periodici (trimestrali o semestrali) e quelle componenti del costo del denaro, definite unilateralmente dagli istituti di credito, senza alcuna clausola approvata esplicitamente per iscritto dai correntisti utenti bancari, quali le commissioni di massimo scoperto, gli interessi ultralegali e gli interessi moratori, tenuto conto che per il calcolo del tasso di usura, in concreto, si devono calcolare «tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo» e le spese che compongono il costo del denaro;

che sia opportuno, a seguito del costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, rivedere il decreto ministeriale 22 marzo 1997, che oltre a prevedere l'autonoma rilevazione della commissione di massimo scoperto (analogamente a quanto avviene solo in qualche altro Stato europeo), prevede anche una suddivisione delle spese «incluse» e di quelle «escluse» dal calcolo del tasso medio globale, che determina poi il tasso di usura a norma dell'art. 644 del codice penale, stante la sua illogicità e discrezionalità amministrativa, in contrasto anche con la sopravvenuta legislazione.

(4-00270)

(10 luglio 2006)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il comma 4 dell'art. 644 del Codice penale prevede che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»;

che il comma 1 dello stesso art. 644 prevede che è punito chiunque «si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per gli altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari»;

che, nonostante la chiarezza della norma citata, è da più parti sostenuta la tesi che, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio (TEG) per il calcolo dell'usura, è da escludersi la commissione di mas-

simo scoperto, con riferimento ai decreti ministeriali emanati in applicazione della legge n. 108 del 96, segnatamente dall'art. 3;

che, diversamente da tale corrente di pensiero, si sostiene doversi includere tra i costi del rapporto creditizio anche la commissione di massimo scoperto (CMS), determinandone quindi anche il tasso complessivo per le seguenti ragioni;

la CMS è la remunerazione che l'Istituto di credito addebita al correntista in misura percentuale rispetto all'entità dell'esposizione registrata nel periodo di liquidazione degli interessi;

se la CMS fosse esclusa dal calcolo del tasso di usura sarebbero facilmente vanificati gli effetti della normativa penale dianzi richiamata, in quanto sarebbe sufficiente esigere dagli affidati elevate CMS a compensazioni di minori tassi di interesse nominali;

i decreti ministeriali, che definiscono il TEG in adempimento all'art. 2 – comma 1 – della legge 7.3.1996, n. 108, nel contenere una postilla nella quale si avverte che i tassi contenuti in tabella non comprendono la CMS, non ne prefigura l'estraneità ma, a maggior ragione, la colloca come elemento di costo aggiuntivo all'aumento del 50% del tasso rilevato ai fini dell'usura, per stabilire detta soglia;

la distinzione del TEG dalla CMS è rilevante ai fini statistici per la determinazione da parte della Banca d'Italia dello stesso TEG, in quanto questo calcolo è in funzione della variabile tempo, mentre quello relativo alla CMS è in funzione della sola variabile «entità massima dell'affidamento» che è da valutare caso per caso, costituendo quindi parametri non omogenei;

il fatto che i due parametri – TEG e CMS – siano rilevati separatamente, per mere esigenze statistiche, non esclude che debbano poi concorrere alla determinazione della soglia del costo del credito, oltre la quale c'è l'usura, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 644 del Codice penale;

che è necessario chiarire lo spirito della norma, ai fini della definizione degli elementi che concorrono al calcolo della soglia oltre la quale c'è il reato di usura, al fine di evitare la lievitazione di un vasto contenzioso giudiziario che si sta sollevando in molte Procure di Tribunali,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, in relazione alle rispettive competenze, ritengano che:

ai fini della corretta interpretazione dell'art. 644 del Codice penale, la CMS sia da considerarsi aggiuntiva al tasso effettivo globale medio (TEG), oltre all'aumento del 50%, ai fini della determinazione della soglia oltre la quale si commette il reato di usura;

il maggior costo del denaro, determinato dalla CMS, sia a sua volta da considerarsi autonomo rispetto al TEG aumentato del 50%, ovvero debba sommarsi al TEG stesso ed essere poi aumentato del 50%.

(4-00271)

(10 luglio 2006)

RISPOSTA. (*) – A riguardo, si premette che la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura», all'articolo 2, in linea con quanto disposto dal 4° comma, dell'articolo 644, del codice penale, prevede la rilevazione trimestrale del «tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia» da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Il tasso effettivo globale medio (TEG), risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari (articolo 2, comma 4, della citata legge).

Nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, la Banca d'Italia (dicembre 2002), ha inserito le spese per le assicurazioni e garanzie, tranne se derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, tra le voci da calcolare per il tasso effettivo globale.

Attualmente la Banca d'Italia ha escluso le seguenti voci nella determinazione del tasso effettivo globale medio:

- 1) la commissione di massimo scoperto (CMS);
- 2) gli interessi moratori;
- 3) le spese connesse con i servizi accessori (ad esempio spese di custodia di pegno), spese legali e assimilate (ad esempio misura camerali, iscrizioni nei pubblici registri, spese notarili eccetera), il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad esempio perizie, certificati camerali, spese postali), eccetera.

Seguendo la metodologia della Banca d'Italia, fino a ora il decreto trimestrale del Ministero dell'economia e delle finanze esclude tali voci, riportando, tuttavia, separatamente la percentuale media rilevata della Commissione di massimo scoperto, il tasso medio rilevato degli interessi di mora contrattuali e prevedendo, per questi ultimi, una maggiorazione media in punti percentuali.

La *ratio* dell'esclusione della Commissione di massimo scoperto discende dalla sua natura: essendo, infatti, calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificato si nel periodo di riferimento, dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente. L'intermediario non avrebbe così, a priori, certezza sulla liceità delle condizioni applicate. Inoltre, l'inclusione della Commissione di massimo scoperto nel tasso effettivo globale determinerebbe un incremento di quest'ultimo e del tasso

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

soglia anche per i correntisti che non si avvalgono della possibilità di uno scoperto.

La giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità di una misura onnicomprensiva del tasso massimo usurario. La Banca d'Italia ha elaborato una metodologia di calcolo che tiene conto anche della Commissione di massimo scoperto.

Pertanto, a decorrere dal mese di ottobre 2005, l'Associazione bancaria italiana ha chiesto che con il decreto di rilevazione dei tassi massimi usurari (tassi soglia) sia fissato anche il livello massimo della commissione di massimo scoperto (CMS) e che sia chiarita la metodologia utilizzata.

Conseguentemente, questo Ministero ha chiesto alla Banca d'Italia:

di modificare la metodologia per includere nel calcolo del tasso effettivo globale tutte le spese che sono fissate dall'intermediario, fermo restando che una totale onnicomprensività è sconsigliabile, perché l'inclusione di spese che sono meri ricarichi per costi sopportati dalla banca (ad esempio le spese postali effettive) avrebbe il solo effetto di elevare il livello del tasso soglia;

di precisare la metodologia di calcolo utilizzata per determinare la Commissione di massimo scoperto soglia in una propria circolare.

A tale invito la Banca d'Italia ha risposto con l'emanazione di uno schema operativo consultabile sul sito *Internet* della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it.

In attesa dell'evoluzione normativa in materia, la natura della Commissione di massimo scoperto non permette l'inclusione della stessa nel calcolo del tasso effettivo globale e spetta attualmente al giudice valutare l'effetto della stessa sul tasso effettivo globale, continuando a servirsi della metodologia della Banca d'Italia, come avvenuto nella richiesta di rinvio a giudizio della Procedura della Repubblica di Palmi e di Ascoli Piceno.

Relativamente all'asserita nullità della pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto per violazione del combinato disposto degli artt. 1283 e 1418 del codice civile si osserva quanto segue.

L'articolo 1283 del codice civile contiene un rinvio agli usi in funzione derogatoria rispetto alla disciplina codicistica. Tradizionalmente, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il rinvio è sempre stato inteso agli usi bancari. È evidente che il potere derogatorio riguarda solo usi normativi (consuetudini in senso proprio) e non usi negoziali, in quanto inidonei a derogare a norme di legge.

Fino al 1999 la giurisprudenza consolidata ha attribuito agli usi bancari natura di usi normativi e, pertanto, idonei a derogare all'articolo 1283 codice civile (fissando, infatti, il periodo di capitalizzazione trimestrale e con convenzioni anteriori alla scadenza).

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno attuato un *reversal* decisivo per l'avvio di una fase di intervento normativo, a livello primario e secondario, sulla materia.

La prima sentenza in ordine cronologico è stata la sentenza del 16 marzo 1999 n. 2374, redatta dalla 1^a sezione civile della Corte di Cassazione, che ha dichiarato nulla la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente per violazione dei limiti di cui all'articolo 1283 del codice civile: tale previsione si basa su di un uso non normativo bensì negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare alla citata norma codicistica, di natura imperativa.

Tale pronuncia è stata salutata come ulteriore presidio a tutela del contraente debole contro le pratiche vessatorie del mondo bancario in materia di tassi di interesse e si iscrive in quell'orientamento legislativo e giurisprudenziale teso alla difesa del «consumatore» ed al perseguimento di un giusto equilibrio nelle posizioni contrattuali.

Il nuovo orientamento è stato confermato dalla sezione III con la decisione n. 3096 del 30 marzo 1999 e da altra sentenza della I sezione, la n. 3845 del 17 aprile 1999.

Il nodo cruciale della questione è quello della natura dell'«uso» su cui si fonda la prassi contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

A cominciare dalla sentenza n. 6631 del 1981, la Cassazione si era pronunciata nel senso della natura «normativa» di tale uso, con la conseguenza che esso era idoneo a derogare ai limiti di cui alla norma imperativa contenuta nell'articolo 1283 del codice civile.

Nella sentenza n. 2374 del 1999, invece, la Corte esclude tale natura, partendo da una riconsiderazione degli elementi costitutivi dell'uso normativo, soffermandosi in particolare sull'elemento psicologico, la *opinio iuris ac necessitatis*, cioè il convincimento che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o dovrebbe far parte dell'ordinamento.

L'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari è consentito dai clienti non già per la convinzione che esse siano conformi ad una norma giuridica esistente o auspicabile, bensì per la ben più concreta ragione che si tratta di moduli *standard*, predisposti dalle banche in conformità alle direttive dell'associazione di categoria.

Si riconosce, quindi, come la pratica dell'anatocismo sia una conseguenza dello squilibrio contrattuale tra banca e cliente, parte contraente debole.

Nell'argomentare sulla natura negoziale e non normativa dell'uso, la Cassazione prende posizione anche in merito alla rilevanza delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI: secondo il Supremo Collegio tali clausole, avendo natura pattizia, assumono rilievo nei singoli contratti con la clientela solo se espressamente richiamate, secondo la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Non risulta neppure alcun accertamento dell'esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di anatocismo: la Commissione permanente presso il Ministero dell'Industria non ha mai accertato la sussistenza di un simile uso normativo e le raccolte delle

Camere di Commercio locali sono atte a dimostrare soltanto l'esistenza ma non la natura – negoziale o normativa – degli usi vigenti.

Un ultimo motivo che la Corte adduce in favore della tesi dell'invalidità delle clausole di anatocismo è che almeno per i contratti bancari stipulati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1992 (poi trasfuso nell'articolo 117 TUB) l'invalidità della clausola di anatocismo derivi anche da tale nuova previsione, che sanziona di nullità le clausole di rinvio agli usi. La norma citata, a dire il vero, contiene un riferimento generico agli «usi», ma non specifica se si tratti di usi normativi o negoziali: tuttavia, la *ratio* della disposizione farebbe propendere per la seconda soluzione, in considerazione della natura squisitamente pattizia delle clausole cui comunemente si rinvia.

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione ha portato all'emanazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che, all'articolo 25, ha modificato l'articolo 120 Testo Unico Bancario.

La modifica consiste nell'introduzione di un nuovo comma, nel quale da un lato, con riferimento ai contratti di conto corrente, si impone la stessa periodicità di calcolo sia per i tassi attivi sia per i tassi passivi, dall'altro si attribuisce al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di stabilire criteri, modalità e tempi di attuazione del nuovo regime al quale le banche dovranno adeguarsi.

La delibera Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, approvata il 9 febbraio 2001, ha disciplinato la materia dell'anatocismo nelle operazioni bancarie e finanziarie.

Tale delibera ha introdotto, a tutti gli effetti, una disciplina speciale in materia di produzione e di calcolo degli interessi sugli interessi maturati nell'ambito delle operazioni bancarie e finanziarie, sottraendole all'applicazione dell'articolo 1283 del codice civile, se non per quanto espressamente richiamato.

Tuttavia, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095 sembra aver sancito definitivamente l'invalidità dell'anatocismo sulla base delle seguenti motivazione: inesistenza di un uso in tal senso precedentemente alla diffusione delle norme bancarie uniformi, insussistenza di una *opinio iuris ac necessitatis* nell'applicazione della capitalizzazione trimestrale, invalidità della capitalizzazione trimestrale sancita dall'articolo 4 della legge n. 154 del 1992 e poi recepita nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle proprie competenze ed in collaborazione con le Autorità creditizie, intende verificare l'adeguamento del sistema bancario e finanziario alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

LETTIERI

(27 marzo 2007)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Per sapere:

se intendano, in sede di risposta alla presente interpellanza o al momento della comunicazione alle competenti Commissioni delle Camere o nel dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge che autorizza la partecipazione di unità militari italiane alla forza di interposizione che si dislocherà in Medio Oriente in esecuzione alla risoluzione 1701/2006 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, chiarire, in applicazione delle regole di ingaggio prescritte dalle autorità competenti delle Nazioni Unite e di quelle eventuali aggiuntive adottate per le unità nazionali dalle competenti autorità italiane, se le unità militari delle Nazioni Unite e in particolare quelle italiane potranno o meno:

intervenire a difesa del territorio e della popolazione e delle forze di difesa d'Israele, contro le forze regolari libanesi e anche contro le milizie degli Hezbollah contro attacchi da queste portate via terra o con rapimenti di militari o civili israeliani o con lancio di missili o razzi contro obiettivi civili, nel caso particolare anche arabo-israeliani, o obiettivi militari israeliani;

intervenire contro le forze di difesa israeliane di terra, di mare e dell'aria in caso esse intervengano con azioni militari contro le forze regolari libanesi ed anche contro le milizie degli Hezbollah per difendersi o per ritorsione da o contro attacchi da queste portate via terra o con rapimenti di militari o civili israeliani o con lancio di missili o razzi contro obiettivi civili, nel caso particolare anche arabo-israeliani, o obiettivi militari israeliani;

per supportare le forze regolari libanesi in azioni di contenimento o di interdizione di attacchi a obiettivi israeliani da parte delle milizie degli Hezbollah;

per supportare le forze regolari libanesi in eventuali, anche se non prevedibili, operazioni di disarmo delle milizie degli Hezbollah;

per interdire, da soli o in supporto delle forze regolari libanesi, l'introduzione di armi e munizioni dal territorio della Siria e da quello dell'Iran alle milizie degli Hezbollah;

inoltre se la missione di supporto alle forze regolari libanesi si estenderà anche alle milizie degli Hezbollah quando queste saranno integrate, come annunciato dal presidente Sinora, nelle forze regolari libanesi stesse;

se siano state date o meno direttive generali perchè il comando nazionale nella sua azione di comando delle unità militari italiane abbia ben presente e per certo che l'orientamento generale e fondamentale della missione militare delle Nazioni Unite è a tutela del Libano, del suo territorio, della sua popolazione, particolarmente non cristiana ma islamica, dei campi profughi palestinesi e delle loro formazioni terroristiche e delle milizie degli Hezbollah, nonché della Siria e dell'Iran, e in forma indiretta anche a tutela del territorio sotto la giurisdizione dell'Autorità Nazionale Palestinese, e delle formazioni terroristiche di Hamas e di altre organizza-

zioni palestinesi, e in via generale «*contra*» lo Stato d'Israele, il suo territorio ed in particolare le sue forze di difesa;

se corrisponda al vero che dalle regole di ingaggio generali o nazionali è previsto l'obbligo della consegna alle forze regolari libanesi o alle milizie degli Hezbollah di eventuali elementi civili o militari o dei servizi di *intelligence* israeliani catturati in territorio libanese, o anche israeliano in azioni di *extraordinary entry* da unità militari italiane e che inoltre, essendo regola generale conosciuta che ci si deve astenere dall'intraprendere qualunque azione di liberazione, qualora occasionalmente si liberassero i militari israeliani rapiti dalle milizie degli Hezbollah, si dovrà non restituirli alle autorità israeliane o anche solo darne ad essi notizia, ma si dovrà invece immediatamente consegnarli alla polizia libanese o alle forze regolari libanesi, o ove si fosse a contatto fisico, anche alle forze di polizia o a qualunque milizia armata dell'Autorità Nazionale Palestinese;

se in ordine all'espletamento della missione conferita alle unità nazionali della missione militare delle Nazioni Unite, è stata interdetta al SISMI, al RIS dello Stato Maggiore della Difesa e alla cellule informative al centro e sul campo del Comando Operativo Interforze alcuna azione informativa in collegamento i servizi di informazione militare e generale (AMAL e MOSSAD) dello Stato d'Israele ed è stata data ai detti servizi nazionali la direttiva di collaborare con i servizi di informazione dell'Iran, della Siria e dell'Autorità Nazionale Palestinese;

infine il motivo per il quale la missione militare italiana è stata organizzata secondo il modulo esclusivo «Marina-Esercito» e non è stata approntata una copertura aerea nazionale per le nostre unità militari, o se corrisponda al vero che ad essa provvederanno, in forza di accordi segreti tecnici già stipulati, le forze aeree siriane e iraniane e le forze di interdizione aerea delle milizie degli Hezbollah.

(4-00910)

(22 novembre 2006)

RISPOSTA. – In premessa alla questione sollevata con l'interrogazione in argomento, si deve riconoscere che riguardo alla missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) l'Italia ha svolto un ruolo attivo contribuendo in modo significativo alla composizione della crisi in Libano, a partire dalla Conferenza di Roma e anche durante le fasi della definizione della Risoluzione n. 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

L'Italia, nell'agosto del 2006, ha operato intensamente per sostenere l'iniziativa internazionale volta a far cessare il conflitto nell'area israelo-libanese, a stabilizzare la situazione ed a ricostruire un contesto politico in grado di garantire maggiore sicurezza, per il Libano come per gli Stati confinanti.

In tale circostanza l'Esecutivo, inoltre, ha condizionato la definizione delle modalità di partecipazione al chiarimento di alcuni punti ritenuti cru-

ciali, che si riferivano al concetto operativo della missione, al rafforzamento della catena di comando e alla definizione delle regole d'ingaggio (ROE).

Il Governo italiano, consapevole della gravità della situazione e dell'importanza di trovare una soluzione per uno dei problemi più annosi che attanagliano il Medio-Oriente, ha ritenuto di proporre al Parlamento la disponibilità del Paese a condividere l'impegno per la pace nel Libano, rafforzando la nostra presenza in UNIFIL in modo determinante in riferimento agli impegni attribuiti alla forza internazionale.

Venendo, ora, ai quesiti posti che concernono le attività che «potranno o meno» svolgere le «unità militari delle Nazioni Unite», si fa notare che, nell'attuazione del suo mandato, UNIFIL è autorizzata ad adottare «ogni azione necessaria» (incluso, quindi, anche l'uso della forza) nell'area di dispiegamento esclusivamente in cinque casi chiaramente specificati della stessa Risoluzione 1701. In particolare:

- assicurare che l'area in questione non sia utilizzata per attività ostili di alcun genere;
- resistere a tentativi volti – attraverso l'uso della forza – ad impedire alla missione di svolgere i propri compiti in base al mandato conferitole;
- proteggere il personale, le attrezzature, le installazioni e l'equipaggiamento del personale dell'ONU;
- assicurare la sicurezza e la libertà di movimento del personale dell'ONU e degli operatori umanitari;
- fatta salva la responsabilità del Governo del Libano al riguardo, proteggere i civili sottoposti ad imminente minaccia di violenza fisica.

Al Comandante di UNIFIL compete l'autorità di decidere sul campo l'uso della forza secondo le regole d'ingaggio concordate.

Pertanto, si rammenta che, per le decisioni di carattere strategico, è stata costituita presso il Segretariato ONU a New York un'apposita cellula (Military Strategie Cell) dedicata ad UNIFIL, alla cui direzione è stato preposto un Generale italiano, che svolge la funzione di anello di raccordo tra le forze sul terreno ed i vertici ONU a New York.

Per quanto riguarda i compiti specifici assegnati a UNIFIL, si rileva che la Risoluzione 1701, oltre a stabilire il rafforzamento della missione fino a un massimo di 15.000 unità, ha anche ampliato il mandato per includere:

- la verifica («*monitoring*») della cessazione delle ostilità;
- l'accompagnamento del dispiegamento dell'esercito libanese nel sud del Paese e lungo la linea Blu, contestuale al ritiro israeliano;
- il coordinamento delle attività con i Governi libanese ed israeliano;
- il sostegno alle attività umanitarie ed al rientro degli sfollati;
- l'assistenza alle Forze Armate libanesi nel prendere misure per lo stabilimento della «*buffer zone*» libera da combattimenti e armamenti

salvo quelli del Governo libanese e UNIFIL, tra il fiume Litani e la Linea Blu;

– l'assistenza al Governo libanese – su sua richiesta – per controllare i confini al fine di prevenire l'ingresso di armi.

Non vi è, quindi, nessun riferimento specifico – come riportato nell'interrogazione – ad attività di disarmo delle milizie da parte di UNIFIL, che dovrà limitarsi – si ribadisce – ad assistere le Forze Armate libanesi nello svolgimento del compito – a queste ultime assegnato – di rendere l'area compresa tra il fiume Litani e la Linea Blu «libera» da combattenti ed armamenti che non siano quelli delle forze regolari libanesi e della stessa UNIFIL.

Relativamente, invece, alle ROE, tale argomento è stato ampiamente discusso, durante il processo decisionale di adesione all'operazione richiesta dall'ONU, sulla base delle esperienze acquisite dai militari italiani nelle missioni internazionali e facendo altresì riferimento anche alle lezioni apprese nello svolgimento di missioni sotto diretta responsabilità dell'ONU.

Nel merito, l'Italia ha ottenuto che le ROE fossero tali da consentire alle autorità militari di tradurre in concreta codificazione operativa le linee di indirizzo date alla missione.

Le ROE – alla luce dei nuovi compiti che la Risoluzione 1701 ha inteso conferire al contingente militare di UNIFIL – sono strutturate sulla base del capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite e prevedono specifiche restrizioni nell'esercizio della discrezionalità nell'uso della forza.

Esse, in particolare, rappresentano lo strumento procedurale che serve alle forze sul campo per uniformare i comportamenti, in particolare di fronte a situazioni improvvise e impreviste, quando non sia possibile arrivare alla normale linea di comando.

Ad ogni modo, i militari italiani in Libano, oltre ad applicare il concetto dell'autodifesa, devono in caso di attacco o anche nel caso di imminente attacco utilizzare la forza in modo proporzionato alle circostanze.

Per quanto concerne, invece, il quesito relativo agli atti di cattura si osserva che gli eventuali soggetti catturati dovranno essere consegnati all'Autorità del Governo libanese.

In particolare, la cattura è consentita esclusivamente nei confronti di individui e/o gruppi di individui che:

- commettono un atto o intento ostile;
- tentino di portare a termine un rapimento;
- tentino di limitare la libertà di movimento nei riguardi di personale dell'ONU, operatori umanitari nonché funzionari libanesi o membri delle Forze armate libanesi posti sotto controllo UNIFIL.

Riguardo, invece, alla attività informativa da parte degli specifici organismi citati nell'interrogazione, si ritiene sia necessario evitare la divulgazione di notizie la cui pubblicità possa arrecare grave nocumento al funzionamento dei Servizi e, dunque, alla sicurezza del Paese.

Ad ogni modo, gli organismi, di cui si fa cenno nell'atto, provvedono, nella cornice dei principi generali che informano il nostro ordinamento, a raccogliere informazioni per garantire gli interessi italiani ovunque localizzati e proteggere la sicurezza nazionale da qualsivoglia minaccia, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Con riferimento, infine, all'ultimo quesito riguardante «la copertura aerea nazionale per le nostre unità militari», si precisa che essa non è prevista, in quanto, secondo quanto riportato dal CONOPS (Concept of Operations) del Dipartimento delle Operazioni di Pace del Segretariato Generale dell'ONU, UNIFIL prevede, al momento, assetti aerei dedicati alla sola sorveglianza e raccolta informativa.

Il Ministro della difesa

PARISI

(29 marzo 2007)

CURSI. – *Ai Ministri della giustizia e della salute.* – Risulta all'interrogante che:

il capitolo 1761 del bilancio del Ministero della giustizia prevede un taglio di oltre 13 milioni di euro alla medicina penitenziaria;

il predetto taglio comporterà enormi disagi in termini di riduzione dei farmaci acquistabili e di erogazione delle cure e di incremento delle spese per i ricoveri ospedalieri e di riduzione del personale sanitario all'interno delle carceri;

le maggiori difficoltà riguarderanno l'acquisto dei medicinali necessari alla cura delle patologie maggiormente diffuse all'interno degli istituti penitenziari, come: medicine salvavita, retrovirali contro l'AIDS, interferone per l'epatite B e C e protesi;

l'allarme è stato ripetutamente sollevato, nei giorni scorsi, dall'Associazione medici dell'amministrazione penitenziaria italiana (AMAPI) e i medici penitenziari hanno protestato davanti al carcere di Bologna per le gravi ripercussioni che i predetti tagli avranno sull'assistenza sanitaria ai detenuti,

l'interrogante chiede di sapere se, considerati i gravi danni che deriverebbero dai tagli disposti dalla legge finanziaria, non si ritenga opportuno adottare i provvedimenti urgenti di competenza volti a prevedere stanziamenti adeguati per la medicina penitenziaria e per garantire, nel rispetto del diritto alla salute sancito dalla Costituzione, l'assistenza ai detenuti.

(4-01111)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si premette che effettivamente la legge finanziaria 2007 ha previsto per quest'anno, per tutti i dicasteri, l'accantonamento e l'indi-

sponibilità di 4.572 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato.

Tutto questo, evidentemente, ha comportato una ricaduta in termini negativi per quanto riguarda l'assistenza e la rieducazione dei detenuti.

In particolare, per quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico, sullo stanziamento di bilancio di 99 milioni di euro è stato disposto l'accantonamento di una somma superiore ai 12 milioni di euro.

Al fine di risolvere il problema, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto a richiedere al Ministero dell'economia un'apposita integrazione del capitolo di spesa in esame, tramite prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, al fine di ricostituire lo stanziamento originario.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta a ciò, sta predisponendo un'ipotesi di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero sistema, in modo da garantire in ogni caso il mantenimento dei livelli assistenziali finora assicurati.

Sono stati avviati gli opportuni contatti con il Ministero della salute allo scopo di definire, con apposito atto normativo, i compiti assistenziali da assegnare rispettivamente al Servizio sanitario nazionale e all'amministrazione penitenziaria. L'orientamento è quello di lasciare alla gestione del Ministero della giustizia l'assistenza di base e di affidare al Servizio sanitario nazionale l'assistenza specialistica e farmaceutica.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(29 marzo 2007)

GASBARRI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel Comune di Guidonia Montecelio, 78.000 abitanti, il più grande della provincia di Roma per ordine di grandezza ed il terzo dell'intera regione Lazio, sono collocati una stazione dell'Arma dei Carabinieri e un posto della Polizia di Stato, entrambi dipendenti dagli uffici centrali di Tivoli;

nell'intera pianura tiburtina – circa 400.000 abitanti in totale – la sicurezza è inoltre assicurata dalla stazione di Tivoli Terme e dalla stazione di Settecamini (Roma);

di recente, nel Commissariato di Tivoli, si è verificato un preoccupante sbilanciamento delle risorse in favore dell'attività amministrativa, con la conseguenza che il posto di Polizia di Guidonia Montecelio è stato praticamente smantellato, con la chiusura dello sportello per la regolarizzazione delle pratiche a favore degli immigrati e, soprattutto, privato della «squadra investigativa»;

nel contempo, si registra un allarmante aumento di eventi delittuosi classificati sotto la voce «microcriminalità»: tra gennaio e settembre 2006

sono stati denunciati 629 furti contro i 597 dell'anno precedente, con un incremento pari al 5,36%;

inoltre, desta preoccupazione tra i cittadini l'impennata, registratasi tra agosto e ottobre 2006, degli scippi e delle rapine a persone, spesso con conseguenze molto serie per i malcapitati, che hanno dovuto ricorrere anche a prolungate degenze presso gli ospedali della zona;

l'amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha più volte espresso preoccupazione per lo stato della sicurezza nella città, e manifestazioni spontanee di cittadini si sono svolte presso i quartieri di Albuccione e Setteville, luoghi dove i fatti descritti si sono raffigurati con particolare accentuazione;

in questi ultimi mesi lo sfruttamento della prostituzione, fenomeno nell'area fino ad ora praticamente sconosciuto, sta assumendo dimensioni e caratteristiche estremamente preoccupanti;

nel tessuto degradato della periferia extracapitolina, anche per il mancato controllo del territorio, si sono andate organizzando bande criminali che non esitano a mettere sulla strada propri congiunti ma anche bambine e minori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario aumentare le forze di pubblica sicurezza nella città di Guidonia Montecelio, anche programmando l'istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nella città, visto anche che l'amministrazione comunale si è resa disponibile a trovare locali adeguati;

se non ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, rendere più visibile la presenza delle forze dell'ordine anche destinando mezzi mobili, *camper* ad esempio, che servano a controllare il territorio e rendano comunque quotidianamente visibile la presenza dello Stato.

(4-01011)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Effettivamente, nel territorio del comune di Guidonia Montecelio (Roma) si è registrato, tra i mesi di gennaio e di settembre 2006, un incremento di alcuni reati predatori rispetto a quelli verificatisi nel corrispondente periodo di riferimento del 2005.

Quanto sopra ha generato allarme tra la popolazione residente che ha espresso le proprie preoccupazioni nel corso delle manifestazioni svoltesi nelle località di Albuccione e di Setteville, rispettivamente nelle date del 10 e del 22 novembre del 2006.

Tuttavia, secondo quanto ha riferito il Prefetto di Roma, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area in questione non sembra presentare particolari condizioni di criticità, né vi risultano presenti organizzazioni criminali dedite, tra l'altro, allo sfruttamento della prostituzione.

La situazione è alla costante attenzione delle Autorità di polizia che, per dare una più incisiva risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini

residenti, in sede di coordinamento tecnico definiscono e periodicamente rivedono le strategie per l'ottimale impiego degli operatori nei servizi di prevenzione generale dell'intera area.

Il dispositivo delle Forze dell'ordine è costituito da un posto fisso di polizia, che dispone di 15 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato, e dalle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri di Guidonia, Tivoli Terme e Mentana, che hanno in forza complessivamente 72 militari. La vicina Compagnia di Tivoli assicura, in caso di necessità, un'azione di pronto impiego anche nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio.

Detto dispositivo, cui concorre altresì la Compagnia della Guardia di finanza di Tivoli con 58 militari, appare pertanto complessivamente adeguato.

Si soggiunge che eventuali potenziamenti degli organici permanenti potranno essere, di volta in volta, considerati secondo le esigenze di sicurezza e compatibilmente con le priorità di altre aree, nell'ambito della pianificazione delle risorse disponibili.

In merito alla proposta di istituzione nel Comune di Guidonia Montecelio di un autonomo Commissariato di pubblica sicurezza, si deve preliminarmente ricordare che la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 435, della legge finanziaria per il 2007, prevede un piano pluriennale di riarticolazione e di ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia con l'obiettivo, da un lato, di conseguire un contenimento delle spese di gestione e, dall'altro, di raggiungere il più razionale impiego delle risorse umane nell'espletamento di compiti di ordine e di sicurezza pubblica sul territorio, alleggerendole, il più possibile, da mansioni di presidio.

Inoltre, si deve considerare che detta proposta si pone in contrasto anche con la direttiva emanata dal Ministro dell'interno in data 25 marzo 1998, che tende ad escludere l'istituzione di nuovi presidi permanenti della Polizia di Stato laddove siano già esistenti analoghi presidi dell'Arma dei Carabinieri.

Tale direttiva, che nel lungo periodo ha dato risultati positivi nell'azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità, è con tutta evidenza finalizzata ad ottimizzare la presenza sul territorio delle Forze di polizia, assicurandone una più razionale ed uniforme dislocazione, al fine, quindi, di evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(27 marzo 2007)

GHIGO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il Ministero della salute ha diffuso su numerosi mezzi d'informazione una campagna di comunicazione istituzionale, condotta all'insegna dello *slogan* «Più salute per tutti!»;

in tale campagna le Regioni si affiancano al Ministero;

la definizione di «compartecipazione» per i *ticket*, se tecnicamente corretta, non obbedisce però ad esigenze di immediatezza nella comunicazione,

si chiede di conoscere:

se l'affiancamento delle Regioni al Ministero nella campagna istituzionale «Più salute per tutti!» sia supportato da un effettivo accordo formalizzato ed esplicitato con le Regioni;

per quale motivo si sia preferito utilizzare il termine «compartecipazione» anziché il termine più immediato «*ticket*», che avrebbe obbedito ad esigenze di chiarezza nella comunicazione ai cittadini.

(4-01155)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare, si rappresenta che con la campagna «Più Salute per tutti» il Ministero ha voluto informare i cittadini degli elementi positivi per la sanità pubblica contenuti nella legge finanziaria 2007.

L'affiancamento delle Regioni nella suddetta campagna è supportato dal Protocollo d'Intesa del 28 settembre 2006 siglato fra Governo e Regioni sul «Patto per la Salute», su proposta dei Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni.

In particolare il punto 4.5 prevede la necessità di omogeneizzare le forme di compartecipazione alla spesa in funzione di una maggiore appropriatezza delle prestazioni, anche al fine di ridurre l'uso improprio del ricorso al pronto soccorso ospedaliero e di incrementare il ricorso al *day hospital*, con una crescita, inoltre, dell'offerta di diagnostica.

Relativamente all'ultimo quesito, appare evidente che il termine «compartecipazione», piuttosto che quello più comunemente usato di *ticket*, è giustificato non solo dalla doverosa correttezza del termine tecnico, a maggior ragione se proveniente, come in questo caso, dall'organo di vertice della sanità pubblica, ma anche dalla comprensibilità e chiarezza del messaggio veicolato nel suo complesso.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(28 marzo 2007)

GIAMBRONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il decreto legislativo 28 del 22 gennaio 2004, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, disciplina l'intervento dello Stato in favore della cinematografia nazionale;

il decreto ministeriale del 27 settembre 2004, attuativo dell'art. 8 comma 2, lett. *d*), del decreto legislativo citato, per la definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'o-

pera filmica prevede che i progetti filmici vengano valutati da una commissione d'esame che basa tecnicamente il proprio giudizio su una tabella a punteggio, detta *reference system*, la quale assegna punti preferenziali a quegli autori, registi, attori che abbiano un *record* di premi e riconoscimenti – peraltro non anteriore a cinque anni dalla data della domanda – ponendo gli stessi in posizione di inarrivabile vantaggio nei confronti di tutti gli autori, registi, attori i quali, pur validi e documentatamente meritevoli, non siano provvisti dei succitati riconoscimenti e che, in conseguenza di tale deficienza, si vedono tecnicamente condannati all'esclusione dal finanziamento;

stante la natura di concorso dell'accesso al finanziamento pubblico in discorso, il cui fine principale è promuovere lo sviluppo delle opere e degli autori italiani, risalta con evidenza che il criterio di selezione basato su una tabella di fatto discriminatoria viola la parità di opportunità, fondamento di ogni concorso libero e democratico a termine di legge;

ancor prima, il *reference system* viola l'art. 3 della Costituzione che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza (...), di condizioni personali e sociali» e dunque anche professionali;

l'art. 4 della Costituzione dispone: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto» ed il *reference system*, con un arbitrio, inibisce tale condizione e tale diritto,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per abolire o modificare la tabella a punti del *reference system*, onde ripristinare la legalità nel procedimento di assegnazione dei finanziamenti statali alle opere filmiche d'autore.

(4-01016)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Il sistema di valutazione adottato per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica consiste in un procedimento complesso, fondato su più criteri.

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, stabilisce che la Sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica valuti tale interesse, ai fini della quota di finanziamento da assegnare, mediante apposita istruttoria con audizione del regista e del rappresentante dell'impresa di produzione sulla base dei seguenti quattro criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e cul-

turale ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.

I primi tre criteri costituiscono parametri discrezionali e, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2004 (di definizione degli indicatori dei criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale) incidono sul punteggio complessivo in misura rispettivamente del 35%, 10% e 15%.

L'ultimo criterio costituisce, diversamente dagli altri, un parametro automatico basato su una tabella a punteggio (cosiddetto *reference system*) che assegna punti a quei registi e sceneggiatori i quali abbiano ricevuti premi o riconoscimenti in manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale o abbiano presentato sceneggiature originali o di particolare rilievo culturale o sociale o tratte da opere letterarie. Tale criterio incide sul punteggio complessivo per il 40%.

Il *reference system* pertanto non è, a ben vedere, l'unico criterio per l'accesso al finanziamento ma concorre a determinare il punteggio complessivo da assegnare al progetto filmico.

L'articolo 10 del suddetto decreto ministeriale prevede inoltre che la valutazione delle opere prime e dei cortometraggi venga effettuata sulla base dei soli criteri discrezionali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* proprio in ragione del fatto che l'applicazione delle tabelle di cui alla lettera *d)* penalizzerebbe i registi più giovani e comporterebbe una ingiusta discriminazione a favore dei più affermati.

Ad ulteriore conferma della volontà di incentivare i giovani registi esordienti, si sottolinea che la Sottocommissione per il riconoscimento delle opere prime e dei cortometraggi, nella seduta di insediamento del 25 gennaio 2007, ha adottato il criterio secondo il quale – limitatamente alle opere prime – a parità di valutazione complessiva secondo i criteri stabiliti dalla legge sia data precedenza all'autore della regia più giovane.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni
e le attività culturali*

MONTECCHI

(22 marzo 2007)

GIAMBRONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

Legambiente ha messo a confronto i dati delle centraline di rilevamento delle polveri sottili in atmosfera nelle maggiori città italiane, e Palermo risulta essere la città più inquinata in Italia;

secondo la triste statistica, aggiornata al 4 dicembre 2006, il capoluogo siciliano ha superato per 206 giorni i livelli di allarme dall'inizio dell'anno;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha certificato 2.000 morti all'anno in tutta Italia per malattie legate all'esposizione a sostanze inquinanti, e Palermo resta una delle città più a rischio;

il comune di Palermo ha sospeso il blocco della circolazione di quattro ore del giovedì mattina, unico provvedimento *antismog* finora adottato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure si intendano adottare per porre in essere provvedimenti infrastrutturali atti a contrastare l'inquinamento atmosferico;

se non si ritenga necessario revocare i poteri di Commissario delegato dal Governo nazionale per l'emergenza traffico al Sindaco di Palermo.

(4-01023)

(13 dicembre 2007)

RISPOSTA. – Com'è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella città di Palermo in relazione alla situazione del traffico ed alla mobilità, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2006.

Successivamente, in data 29 novembre 2002, è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3255, con la quale sono stati individuati gli interventi necessari al superamento dell'emergenza ed è stato nominato Commissario delegato il Sindaco di Palermo.

In particolare il predetto provvedimento ha attribuito al Commissario delegato la realizzazione dei parcheggi, delle infrastrutture viarie e del trasporto pubblico di massa, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo della metropolitana leggera automatica e la chiusura dell'anello ferroviario in ambito urbano, nonché l'identificazione di idonee soluzioni volte al miglioramento della circolazione stradale attraverso l'attuazione di una disciplina del traffico e della mobilità urbana con l'istituzione di parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato.

Poiché l'attuale precario assetto della mobilità costituisce la causa principale dell'elevato livello di inquinamento atmosferico ed acustico nella città di Palermo, sono stati individuati, come risulta dal cronoprogramma e dalle relazioni trimestrali inviate al Dipartimento della protezione civile dal Sindaco di Palermo-Commissario delegato, i settori di intervento da considerarsi prioritari nel piano integrato del trasporto pubblico di massa a guida vincolata della città di Palermo, nel programma urbano dei parcheggi, nel completamento della maglia della viabilità principale e nell'eliminazione di punti di criticità della rete stradale.

Si tratta, in pratica, di interventi mirati al miglioramento del sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani, volti alla riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico e atmosferico e all'aumento della fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini.

È stata, quindi, avviata un'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale esistente e sono state promosse le iniziative più urgenti, sia in

relazione al traffico, sia in relazione alle opere per le quali iniziare le procedure d'appalto, al fine di snellire il traffico veicolare, indirizzando l'utenza privata all'utilizzo del mezzo pubblico.

Per l'attuazione di detti interventi il Commissario delegato si è avvalso delle procedure ordinarie, curate dagli Uffici dell'Amministrazione comunale competenti nel settore del traffico e della mobilità, e delle procedure straordinarie, utilizzando i poteri derogatori di cui alla citata ordinanza n. 3255 del 2002.

In particolare, mentre è stato sostanzialmente utilizzato il primo tipo di procedura per mitigare gli effetti indesiderati tipici dell'inquinamento ambientale, le procedure straordinarie sono state poste in essere ogni qualvolta si è reso necessario lo snellimento dei procedimenti amministrativi per l'attuazione di opere pubbliche (parcheggi, nuove strade, infrastrutture di trasporto pubblico di massa, eccetera) la cui realizzazione permetterà, a lungo termine, l'abbattimento del livello degli elementi inquinanti, tra cui le polveri sottili, al di sotto dei livelli massimi consentiti.

Per quanto riguarda i provvedimenti posti in essere con procedure ordinarie, sulla base delle indicazioni strategiche in tema di mobilità urbana dettate dal Sindaco e dall'Assessore alla mobilità, che sono parte integrante di un quadro più ampio di interventi volti a contrastare gli inquinamenti atmosferici ed acustici, il Commissario delegato ha evidenziato come le sue attività si siano orientate prevalentemente nel fluidificare la circolazione stradale, nello scoraggiare l'uso del mezzo privato per gli spostamenti sistematici con la tariffazione della sosta in ampie zone centrali della città, nell'orientare l'utenza verso un uso maggiore del mezzo pubblico in alternativa al mezzo privato e nell'aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici.

Pertanto, con una serie di ordinanze sindacali e di deliberazioni della Giunta municipale, sono state disposte misure di limitazione della circolazione veicolare con l'approvazione della delimitazione Z.T.L. (zona a traffico limitato); sono state istituite nuove corsie riservate per i mezzi pubblici; sono state localizzate diverse aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta; è stato assicurato il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti mediante la regolamentazione e la connessa validità del bollino blu e, infine, è stata applicata una nuova regolamentazione riguardante le operazioni di carico e scarico delle merci.

Il Sindaco-Commissario delegato ha, altresì, evidenziato che il Settore Traffico del comune di Palermo ha provveduto a progettare e realizzare, avvalendosi delle maestranze comunali dell'A.M.I.A. e dell'AMAT, la ristrutturazione di incroci stradali complessi con sistemazioni a rotatoria.

Tali sistemazioni sono finalizzate a fluidificare la circolazione stradale, in alternativa alla scelta di una regolamentazione semaforica che determina delle condizioni di «stop and go», più sfavorevoli per le emissioni inquinanti.

Inoltre sono state istituite isole pedonali, volte a contrastare l'utilizzo del mezzo privato in aree oggetto di interventi di riqualificazione urbana.

Avvalendosi delle procedure straordinarie previste dall'ordinanza 3255, il Commissario delegato ha predisposto provvedimenti finalizzati all'ampliamento del Sistema telematico di controllo centralizzato della zona a traffico limitato, ha stabilito l'affidamento all'AMAT della gestione del servizio di parcheggi a pagamento di aree individuate da deliberazioni della Giunta Municipale ed ha definito, con ordinanza commissariale n. 10 del 3 novembre 2003, un programma straordinario di opere ed interventi rientranti nelle finalità ed attività previste dalla suddetta ordinanza.

Il programma, nel cui ambito sono stati individuati anche i soggetti attuatori degli interventi in esso disposti, comprende un piano integrato del trasporto pubblico di massa, incentrato sulla previsione di tre linee tram («Roccella – Calatafimi – Leonardo da Vinci»), i cui lavori di realizzazione già appaltati sono attualmente in corso, sulla chiusura dell'anello ferroviario e sulla realizzazione della metropolitana automatica leggera e di parcheggi di interscambio, la cui progettazione è oggi in fase di verifica istruttoria per il successivo appalto per concessione.

Inoltre il suddetto piano contempla la realizzazione di una serie di parcheggi. In proposito risultano conclusi i lavori relativi ai parcheggi di via Saline – Mondello, via Fattori, via Zisa, via Serradifalco inclusa la strada di collegamento via Serradifalco e via Falcando, via Basile – Università e via Einstein.

Il piano prevede anche, nel settore della viabilità, la riqualificazione dell'asse viario della Circonvallazione di Palermo – viale Regione Siciliana, nonché il completamento degli assi di penetrazioni interne e dei tratti stradali indispensabili all'eliminazione dei punti di criticità per la fluidificazione del traffico.

Infine il Sindaco di Palermo ha richiesto un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2007, per poter assicurare l'attuazione ed il completamento delle opere e degli interventi già programmati ed avviati con continuità e regolarità sotto la gestione commissariale, eventualità, questa, oggetto di valutazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

CHITI

(29 marzo 2007)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Risulta all'interrogante che:

il quotidiano «Il Tempo», dell'11 ottobre 2006, edizione di Viterbo, riporta in prima pagina, in otto colonne, la grave situazione che si è creata presso la struttura ospedaliera di Tarquinia, ASL di Viterbo,

per la rivolta di sessanta malati oncologici per la mancanza di personale medico specializzato nella somministrazione di cure oncologiche;

i malati in questione hanno già inviato un dettagliato esposto alla Procura di Viterbo, accusando l'ASL viterbese di aver interrotto l'assistenza con farmaci salvavita;

nell'esposto è ventilata anche l'ipotesi del trasferimento dell'ambulatorio oncologico nella città di Viterbo;

sulla grave situazione che si è creata nella città di Tarquinia è intervenuto, nei riguardi dell'Azienda sanitaria, anche il Sindaco di Tarquinia, dott. Sandro Giulivi, che ha preso posizione in difesa dei malati,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per sensibilizzare la Regione Lazio e l'Azienda sanitaria locale di Viterbo affinché sia garantita la funzionalità del *day hospital* oncologico operante a Tarquinia nell'ambito di un presidio sanitario che serve all'assistenza di cinquantamila utenti.

(4-00690)

(11 ottobre 2006)

RISPOSTA. – La Direzione Generale dell'Azienda sanitaria locale di Viterbo ha precisato che, non appena assunto l'incarico nel settembre 2005, ha avuto modo di rilevare, tra le tante criticità dell'Azienda, anche la grave carenza di organico medico e infermieristico nei servizi di oncologia operanti presso le strutture ospedaliere di Tarquinia e Civita Castellana.

Si è provveduto, pertanto, ad assumere un medico specialista in oncologia, il cui orario di lavoro si è svolto per metà presso il servizio di Tarquinia e per l'altra metà presso quello di Civita Castellana, in aggiunta ai due medici titolari del servizio.

L'Azienda ha precisato che tale misura è stata l'unica possibile che sia stata consentita dalla disastrosa situazione finanziaria (debito consolidato di 460.000.000 euro, *deficit* di bilancio 2005 di 224.000.000 euro).

Nel mese di settembre 2006 si è creata una nuova emergenza presso il servizio oncologico della struttura di Montefiascone, rimasto privo di specialista; pertanto, il responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia di Viterbo ha dislocato, per alcuni giorni, presso il suddetto servizio la specialista oncologa, in servizio a Tarquinia e Civita Castellana, consentendo l'espletamento di cicli complessi di chemioterapia presso il Day Hospital di Viterbo nei casi di comprovata impossibilità all'espletamento *in loco*.

La Direzione aziendale ha confermato che, in realtà nessun paziente in carico al servizio di Tarquinia si è dovuto recare a Viterbo.

In considerazione dell'aggravarsi della situazione, il vertice aziendale ha provveduto ad assumere un'altra specialista oncologa e, pertanto, dal mese di ottobre 2006 presso entrambi i servizi di Tarquinia e Civita Castellana sono in servizio due oncologi.

La Direzione aziendale ha precisato che non è stata mai intenzionata a sopprimere o depotenziare i servizi oncologici esistenti e di ritenere

prioritario l'impegno di fronteggiare le emergenze assistenziali dovunque si verificano.

Inoltre, ha programmato l'estensione del nuovo Atto aziendale, allo scopo di realizzare la riorganizzazione di numerose aree di patologia (compresa quella oncologica) secondo il criterio dell'integrazione tra tutti i servizi esistenti nell'Azienda, sia di tipo ospedaliero che territoriale, al fine di eliminare i comportamenti concorrenziali interni e di garantire uguali diritti d'accesso alle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(28 marzo 2007)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando all'interrogante che:

la stampa nazionale ha riportato le dichiarazioni con cui l'ex appartenente a Potere Operaio, Manlio Grillo, esule in Nicaragua, ha ricostruito gli avvenimenti del 16 aprile 1973, che portarono al rogo della casa del segretario del MSI di Primavalle, Mario Mattei, attentato incendiario nel quale perirono i fratelli Stefano e Virgilio Mattei, di 8 e 22 anni;

dalle dichiarazioni rilasciate si evince che l'attentato in questione sarebbe stato organizzato nei minimi particolari da gruppi aderenti alle Brigate Rosse;

i nastri delle conversazioni sono stati consegnati, per quanto consta all'interrogante, al Tribunale di Roma dall'ex Giudice Carlo Palermo, che ora fa parte del Collegio di difesa, in qualità di avvocato, della famiglia Mattei,

si chiede di sapere se, a seguito delle rivelazioni avute dalla stampa e all'avvenuta consegna dei nastri riguardanti le conversazioni di uno degli attentatori, non si ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, sollecitare nuovi approfondimenti sulla vicenda della strage di Primavalle, in cui ora risulterebbero chiaramente implicati esponenti di vertice delle Brigate Rosse.

(4-00760)

(24 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Premesso che non compete al Ministro della giustizia, al fine dello svolgimento di indagini, un potere di impulso nei confronti dell'autorità giudiziaria, sono state richieste informazioni alla Procura della Repubblica di Roma in merito a quanto riferito dal senatore interrogante.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato che la denuncia presentata in data 5 giugno 2006 dall'avvocato Carlo Palermo nell'interesse di Giampaolo Mattei è stata acquisita agli atti del procedimento penale n. 6612/05 R.G. Noti (rogo di Primavalle).

Nell'ambito di tale procedimento – ha aggiunto il Procuratore della Repubblica – sono tuttora in corso gli atti delle indagini preliminari; tra questi ultimi, rogatorie verso il Nicaragua per l'esame di Manlio Grillo e verso il Brasile per l'esame di Achille Lollo.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(29 marzo 2007)

NARDINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

in diverse città della provincia di Foggia (San Severo, Apricena, Sannicandro, eccetera) la corrispondenza non viene recapitata nei tempi dovuti, se non addirittura mai;

i motivi adottati dai direttori degli uffici postali delle città sopra citate sono da ricercare nella mancanza di personale. Le responsabilità pare vadano attribuite alla sede centrale di Bari;

i cittadini e gli utenti soffrono disagi indicibili per mancati recapiti di bollette, pagamenti vari, con lo scotto di dover poi pagare more esose, nella maggior parte dei casi a carico di anziani e persone del ceto debole, impossibilitati ad avere l'accredito in banca;

non ultimi sono da considerarsi i disservizi quali il mancato recapito di quotidiani, riviste, pubblicazioni varie,

si chiede di sapere se il Governo non intenda rafforzare gli uffici postali delle sopracitate città della provincia di Foggia per garantire ai cittadini il regolare ricevimento della propria posta.

(4-01007)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni (delibera CIPE 18 dicembre 1997), il Governo non ha il potere di sindacare gli aspetti organizzativi riguardanti la gestione aziendale, anche sotto il profilo della gestione del personale, materie che rientrano nell'autonomia della società, la quale, tuttavia, è tenuta ad impostare i propri programmi strategici alla luce della vigente normativa che impegna la stessa società al conseguimento ed al mantenimento dell'equilibrio gestionale, nonché al raggiungimento di livelli di efficienza ed affidabilità del servizio paragonabili a quelli degli altri Paesi europei.

Al Ministero delle comunicazioni – quale autorità di regolamentazione del settore postale – spetta il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento del servizio universale; in particolare provvede all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi di qualità da essa stessa definiti, riguardanti l'intero territorio nazionale per ciò che riguarda i tempi di recapito, per i servizi di posta *standard*, massiva, registrata e pacchi ordinari avvalendosi, ai fini del monito-

raggio di tali servizi, della collaborazione di un organismo indipendente che fornisce con cadenza semestrale rapporti certificati sui risultati raggiunti, calcolati su base statistica, che sono resi pubblici nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ciò premesso, in linea generale, riguardo ai disservizi lamentati in merito all'espletamento del servizio di recapito svolto da Poste Italiane in diverse città della provincia di Foggia (San Severo, Apricena, Sannicandro, eccetera) la società Poste – interessata al riguardo – ha comunicato che dagli approfondimenti effettuati non sono emerse particolari criticità.

Tuttavia, secondo quanto riferito, negli ultimi tempi, relativamente agli uffici postali di Sannicandro, San Severo e Apricena si è verificato effettivamente qualche disagio dovuto a motivi del tutto imprevedibili quali, una concomitanza di assenze di alcuni portalettere o difficoltà di tipo organizzativo gestionale.

A completamento d'informazione, infine, la stessa società Poste Italiane ha reso noto che per i citati casi l'Azienda è prontamente intervenuta provvedendo ad intraprendere le necessarie azioni finalizzate a garantire i consueti *standard* di qualità del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(26 marzo 2007)

PASTORE. – *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.* – Premesso che:

il 9 dicembre 2006, il Consiglio regionale d'Abruzzo, con modalità di votazioni peraltro fortemente contestate, ha approvato un progetto di legge dal titolo «Determinazione delle aliquote Irap ed addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del Sistema sanitario regionale», costituito da tre articoli, i primi due a giudizio dell'interrogante, da censurare di incostituzionalità sotto vari profili:

l'articolo 1, «Determinazione aliquote imposta regionale attività produttive e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche», comma 1, fissa l'aliquota Irap nella misura massima del 5,25% (prevedendo al comma 2 l'aliquota ridotta del 4,25% per alcune categorie di contribuenti), mentre nel comma 3 stabilisce l'addizionale Irpef nella misura massima dell'1,40%, il tutto a decorrere dall'anno di imposta 2007;

in nessuna parte del provvedimento vi è un qualsiasi richiamo, più o meno esplicito, a qualsiasi dato di natura contabile, né vi è alcuna traccia di riferimento al gettito presunto, o a situazioni che abbiano attinenza con i più elementari principi in materia di finanza pubblica e di diritto tributario (ad esempio, destinazione e contabilizzazione delle maggiori entrate), il che, a mente dell'art. 117, comma 3, Cost., che elenca tra le materie di legislazione concorrente «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», autorizza

fondati dubbi di legittimità costituzionale della legge in questione: altrimenti, sarebbe lecito per qualsiasi legislatore istituire o disporre aumenti di imposte, dirette ed indirette, e relative addizionali senza alcun collegamento, anche sul piano formale, ad esigenze di bilancio che naturalmente, secondo i principi dello Stato di diritto, vanno assunte prima di qualsiasi decisione politico-legislativa e che in un sistema liberal-democratico rappresentano la stessa ragion d'essere dell'attribuzione di una potestà autoritativa e penetrante quale quella fiscale e del suo conseguente esercizio;

l'articolo 2 – con una rubrica, a giudizio dell'interrogante, assolutamente fuorviante (e quasi irridente) – «Misure di risanamento del Sistema sanitario regionale», istituisce nel comma 1 una sorta di «prenotazione» tributaria, prevedendo che l'addizionale Irpef e l'aliquota Irap si applichino oltre i livelli massimi previsti dalla legge statale in caso di «mancato» risanamento del Sistema sanitario regionale, fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi e introduce nel comma 2 una vera e propria ipotesi di successivo e obbligatorio intervento legislativo per fissare le relative aliquote entro il 30 aprile di ogni anno;

a giudizio dell'interrogante, non può non notarsi l'assoluta originalità della norma in esame, non essendo dato rinvenire nell'ordinamento italiano, né come disposizione puntuale né come norma generale, quanto meno sotto veste di «principio», una qualsiasi previsione di analogo contenuto; sembra quasi che il legislatore regionale, prevedendo e ritenendo del tutto probabile lo sfioramento dei tetti fissati nel patto di risanamento del Sistema sanitario regionale, anticipi la stessa legislazione nazionale con la previsione di un aumento illimitato delle suddette aliquote, e quindi preconstituendosi la «provvista» per tutti i possibili *deficit* di bilancio del settore sanitario;

anche in questo caso non può, a giudizio dell'interrogante, non rilevarsi l'assenza di qualsiasi supporto legislativo statale (Irpef e Irap sono, e restano, tributi statali) e di qualsiasi principio fondamentale previsto dal nostro ordinamento, non essendo stata ancora data attuazione al c.d. federalismo fiscale, *ex art.* 119 Cost.;

non sembra poi esservi alcun dubbio che non sia possibile al legislatore porre obblighi così stringenti a se stesso, obbligandosi a future scelte legislative precostituite, peraltro così puntuali e penetranti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della legge in oggetto, e dunque abbia condotto un serio ed approfondito studio delle inerenti problematiche sopra illustrate;

se non ritenga che una legislazione come quella indicata ponga in crisi le più elementari regole dello Stato di diritto ed i principi costituzionali che presidiano le materie finanziaria e tributaria, sia a livello statale che regionale;

se non ritenga necessario impugnare – *ex art.* 127, comma 1, Cost. – la legge in questione in tutte, o in alcuna, delle sue parti, per impedire

che nell'ordinamento giuridico italiano entri a far parte una simile «mostrosità» giuridica.

(4-01505)

(13 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si premette che le questioni sollevate devono intendersi ora riferite al testo definitivo della legge della Regione Abruzzo n. 44/2006, e precisamente all'articolo 1, commi 6 (aumento della aliquota regionale IRAP), 7 (aumento di un punto percentuale dell'aliquota TRAP per alcune categorie di soggetti agevolati), 8 (aumento dell'addizionale regionale IRPEF) e 9 (misure per il risanamento del sistema sanitario regionale).

L'intero contenuto dispositivo della legge della Regione Abruzzo è stato sottoposto ad un attento ed approfondito esame dal punto di vista della legittimità costituzionale. In particolare, su quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo, si è rilevato quanto segue:

l'elevazione dell'aliquota IRAP al 5,25 per cento, prevista dal comma 6, rispetta la previsione dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, previsto dal comma 7 per alcuni soggetti agevolati, è adeguato rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2004), e dal decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206;

analogamente legittimo è l'aumento dell'addizionale IRPEF disposto dal comma 8; in relazione poi alla previsione del comma 9 di applicazione per il futuro, oltre i livelli massimi, dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento del sistema sanitario regionale, la previsione non è qualcosa di «estraneo» ai principi in materia, ma rispetta ampiamente quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della finanziaria del 2004.

Le sintetiche considerazioni di cui sopra sono confermate da un dettagliato parere del Ministero dell'economia e finanze, di diretto riferimento per gli aspetti di natura tributaria; i Ministeri dell'interno e della salute non hanno poi sollevato alcuna obiezione rispetto al contenuto della legge regionale, che appare sostanzialmente adeguato anche rispetto alle successive disposizioni intervenute in materia con la legge finanziaria 2007.

In relazione a quanto precede, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 16 febbraio 2007, non ha ritenuto di proporre questioni di legittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo n. 44/2006.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

LANZILLOTTA

(29 marzo 2007)

POLLEDRI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nei giorni scorsi dai quotidiani locali del piacentino, in particolare «Libertà», si apprende che nei confronti dei vertici delle aziende di alcune società sportive, di Piacenza e Alessandria, sono stati richiesti, da parte della Procura della Repubblica, sei rinvii a giudizio (in tal senso l'articolo su «Libertà» del 17 ottobre 2006);

secondo il giornalista che firma l'articolo, la Procura avrebbe chiesto il rinvio a giudizio di sei persone nell'ambito dell'inchiesta che vede come fulcro l'attività della Copra, la cooperativa piacentina di servizi e supporto per il mondo dello sport;

quello che immediatamente occorre evidenziare è che il giornalista non solo dimostra una conoscenza delle carte processuali («che cosa è sostanzialmente emerso dalle carte? Si tratterebbe di ...») ma elabora anche la motivazione della sentenza (e non si spinge, almeno per ora, anche ad indicare il *quantum* della pena) poiché afferma che «il meccanismo avrebbe inoltre consentito alla Copra di abbattere notevolmente i ricavi e dunque di evadere il fisco e ottenere illeciti vantaggi»;

ad ulteriore dimostrazione di un collegamento stretto tra l'attività giornalistica e l'attività giudiziaria, l'articolo evidenzia che «secondo quanto si è appreso» ci sono anche testimoni e indica il percorso processuale che la magistratura, secondo le «indicazioni del giornalista», dovrebbe compiere: «la prossima tappa della vicenda sarà la fissazione dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari»;

senza entrare nel merito degli aspetti penalistici, anche se sarebbe il caso di rilevare che sono sempre colpite cooperative estranee al sistema delle cooperative «rosse», si può compiere una prima valutazione sulla necessità, in generale, di tutelare chiunque da un accesso improprio ai dati giudiziari (non ancora definitivi e neanche ufficialmente divulgati dalla stessa autorità giudiziaria) che contengono necessariamente dati cosiddetti sensibili dei diretti interessati coinvolti;

un'ulteriore circostanza grave è che, come affermato dai soggetti citati nell'articolo indicato in narrativa, dell'intera vicenda processuale narrata dal giornalista non vi è ancora nulla di ufficiale: «per ora non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale da parte della Procura», così commenta in particolare il Direttore generale della Copra;

seppure, da un lato, vi sono esigenze investigative e di pubblica informazione (in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse), vi è una altrettanta, e forte, esigenza di garantire il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando non vi è nulla di ufficiale. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale repubblicana (artt. 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema;

quali iniziative si intendano intraprendere per garantire, anche in questa circostanza come già avvenuto in materia di intercettazione, il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza;

in particolare, quali strumenti intenda adottare (anche in relazione della vicenda illustrata) nel breve periodo per evitare il ripetersi delle situazioni sopra illustrate.

(4-00782)

(25 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Il Procuratore della Repubblica di Piacenza ha comunicato che in data 14 novembre 2003 è stato iscritto il procedimento n. 1300/03 Reg. mod. 45, in seguito alla presentazione di un esposto da parte di Lusetti Ivan.

A seguito degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza di Piacenza, il predetto procedimento è stato iscritto con n.1388/04 RGNR nei confronti di Corti Leopoldo ed altri per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74/2000.

All'esito di una complessa ed articolata attività di indagine compiuta dalla Guardia di Finanza di Piacenza per delega del Pubblico Ministero, in data 16 luglio 2006 la Procura di Piacenza disponeva la notifica a 6 persone indagate dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale).

L'avviso di cui sopra veniva regolarmente notificato «a mani» a ciascuna persona indagata e comunicato ai difensori.

Soltanto la difesa dell'indagato Damato Gianluigi, in data 4 ottobre 2006, depositava in segreteria una memoria difensiva ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale.

In data 12 ottobre 2006 il Pubblico Ministero formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti delle stesse persone e per le medesime imputazioni contenute nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Tanto premesso, il Procuratore della Repubblica ha precisato che l'azione penale nei confronti delle persone in argomento è stata esercitata con la richiesta del 12 ottobre 2006 e, pertanto, in data anteriore a quella della pubblicazione della relativa notizia sul quotidiano «Libertà», avvenuta il 17 ottobre 2006.

Inoltre, la notizia pubblicata riguarda persone, fatti e ipotesi di reato da tempo ben noti e conosciuti, sia dalle persone indagate sia dai difensori delle stesse e, sostanzialmente, dall'opinione pubblica locale. Invero la vicenda in argomento aveva già formato oggetto di notizie di stampa per il grande interesse pubblico che dalla vicenda era da subito derivato.

Infine, il Procuratore della Repubblica di Piacenza ha sottolineato che la richiesta che la richiesta di rinvio a giudizio ricalca l'avviso *ex* articolo 415-*bis*, già da tempo ampiamente noto, nelle sue articolazioni accusatori e, agli interessati ed ai rispettivi difensori.

La richiesta in argomento – conclude il Procuratore della Repubblica – non contiene, di conseguenza, alcuna «novità», come tale non ancora

conosciuta dalle parti o, comunque, modificativa delle prospettazioni già formulate e comunicate nel più rispetto del contraddittorio.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(29 marzo 2007)

STORACE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

esiste nella Capitale un laboratorio di analisi denominato S. Zaccaria Papa situato al centro del quartiere Primavalle;

tale struttura è un moderno laboratorio cui afferisce il lavoro di otto centri prelievo e diversi CAD dislocati nel territorio dei Municipi capitolini XVIII, XIX, e XX con circa 400 utenti al giorno;

risulta all'interrogante che la dirigenza della ASL RM E sta pensando di riorganizzare i quattro laboratori presenti sul territorio aziendale (ospedale Santo Spirito, lungotevere della Vittoria, via San Tommaso D'Aquino, piazza Zaccaria Papa) riunificandoli in un unico «megalaboratorio», mantenendo i centri esterni sul territorio;

la nuova struttura dovrebbe nascere presso l'ospedale Santo Spirito, struttura ospedaliera già congestionata e soprattutto priva di spazi per ospitare un laboratorio di siffatte proporzioni;

il quartiere di Primavalle, qualora il progetto fosse portato a termine, subirebbe un gravissimo danno, venendo a mancare un punto di riferimento per la cittadinanza locale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il progetto della dirigenza dell'ASL RME di creare un'unica struttura presso l'Ospedale Santo Spirito;

se i fautori del progetto abbiano considerato i disagi per l'utenza, essendo il Santo Spirito sito nel centro di Roma e quindi distante dal bacino d'utenza originario.

(4-00343)

(20 luglio 2007)

RISPOSTA. – La regione Lazio ha comunicato che è in corso di elaborazione una proposta di riorganizzazione della rete dei laboratori territoriali gestiti dall'Azienda sanitaria locale RM/E, nell'ambito di una serie di interventi di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strutturali, tecnologiche ed economiche.

Tale proposta non intende modificare in alcun senso i servizi ai cittadini, ai quali continueranno ad essere assicurate le modalità di accesso diretto senza prenotazione, il prelievo ematico e la consegna dei referti, secondo le strutture di erogazione e le modalità già esistenti.

La Direzione aziendale ha stabilito di affidare l'ideazione della suddetta proposta ad un gruppo di coordinamento, composto dal direttore del

laboratorio analisi dell'Ospedale S. Spirito e dai responsabili dei laboratori territoriali.

I lavori del gruppo sono tuttora in corso e, quindi, non è stata ancora formulata alcuna proposta circa l'individuazione della sede di primo intervento.

Il Direttore generale della A.S.L. suddetta ha assicurato che qualunque ipotesi formulata dal gruppo sarà coerente con i criteri di efficienza organizzativa e ne ha, inoltre, garantito l'immediata operatività, nell'ottica del necessario coordinamento del piano di riorganizzazione con le giuste esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(28 marzo 2007)

VALPIANA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

come risulta dalle notizie diffuse dalle principali agenzie giornalistiche e da numerosi quotidiani (tra gli altri, il «Corriere della sera», 17 dicembre 2006), uno studio condotto dalla University of Swansea di Sidney e pubblicato sulla rivista «International Breastfeeding Journal» ha rilevato come la somministrazione dell'analgesia epidurale durante il travaglio sembrerebbe determinare conseguenze sul neonato;

la ricerca degli studiosi australiani – condotta su 1.280 donne, di cui 416 avevano subito un'epidurale e 172 avevano partorito con parto cesareo – avrebbe evidenziato infatti che l'epidurale può determinare una «reazione farmacologica inibitoria», tale da compromettere le possibilità di allattamento delle neo-madri;

i risultati dello studio avrebbero dimostrato in particolare che l'anestesia epidurale è associata significativamente a difficoltà nell'allattamento a pochi giorni dalla nascita ed è stata riconosciuta come causa della riduzione dell'allattamento nella prima settimana dopo il parto. Il 72 per cento delle donne che hanno partorito senza tecniche analgesiche ha infatti allattato per 24 settimane, a fronte del 53 per cento di quelle che hanno ricevuto petidina o epidurali contenenti bupivacaina e fentanila (un oppioide);

lo studio ha permesso anche di confermare i sospetti su quest'ultimo principio attivo presente nell'analgesia epidurale, in passato già associato alla difficoltà di iniziare l'allattamento al seno, e che sembra suscettibile di passare dalla madre al bambino, determinando così in quest'ultimo effetti pregiudizievoli per la sua salute e per il suo sviluppo;

considerato, inoltre, che:

i risultati dello studio in questione sono stati contestati, sia pur con argomentazioni non univoche, da alcune voci della comunità scientifica, le quali hanno in primo luogo ritenuto che gli effetti negativi rilevati dalla ricerca australiana siano legati alla maggiore concentrazione di oppiacei presente nelle epidurali somministrate nei Paesi anglosassoni, dovendosi

pertanto escludere che la minore concentrazione di tali sostanze, ammessa nei Paesi europei, possa determinare significativi effetti pregiudizievoli per la salute del neonato;

in secondo luogo, altri esponenti della comunità scientifica hanno interpretato i risultati della ricerca australiana secondo una spiegazione eziologica di tipo psicologico, rilevando come donne –quali quelle che ricorrono all’epidurale per alleviare i dolori del parto- dotate, per ragioni di ordine culturale, psicologico, o anche meramente fisico, di minore capacità di resistenza al dolore, siano per le medesime ragioni, anche inconsciamente meno disponibili a prolungare l’allattamento al seno;

a fronte della divergenza di opinioni in materia, e tuttavia in ragione della rilevanza dei risultati dimostrati dalla ricerca australiana, sembra opportuno approfondire attentamente lo studio dei possibili effetti negativi del ricorso all’epidurale, al fine di chiarire in che misura tale modalità di realizzazione del parto (utilizzata oggi in Italia da circa il venti per cento delle donne) possa determinare conseguenze pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del neonato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione esposta;

se, anche alla luce delle considerazioni sinora svolte, reputi opportuno adottare i provvedimenti di competenza ritenuti idonei a favorire e promuovere lo studio degli effetti dell’epidurale sul bambino e sulla neo-madre, monitorandone le modalità di applicazione e le conseguenze, al fine di impedire che il ricorso all’analgesia epidurale possa determinare effetti pregiudizievoli per la salute dei bambini, la cui tutela – al pari di quella di tutte le persone – costituisce un dovere primario dello Stato, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione;

se e come intenda, nell’ambito delle proprie competenze, provvedere per assicurare che le donne che si avvicinano al parto siano correttamente informate rispetto alle diverse possibilità di scelta per fronteggiare il dolore nel parto (naturali e farmacologiche) e delle possibili conseguenze di queste ultime sulla salute del neonato, in particolare per quanto riguarda gli esiti di allattamento naturale.

(4-01070)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Il Consiglio dei ministri nella seduta del 19 ottobre 2006 ha approvato il disegno di legge, proposto dal ministro Livia Turco, relativo a «La tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato»; il testo, che ha ricevuto in data 5 ottobre 2006 il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, attualmente è all’esame in sede parlamentare.

Il provvedimento nasce dalla certezza che la promozione di questo settore costituisca un obiettivo nazionale di sanità pubblica, per le conseguenti positive ricadute sulla salute dell’intera collettività.

Il disegno di legge, conformemente ai principi del Progetto Obiettivo materno-infantile 1998-2000 e del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, mira ad assicurare un'efficace tutela e assistenza all'interno del percorso nascita da parte del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei Livelli essenziali di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, prevedendo, pertanto, di realizzare una maggiore integrazione fra i servizi ospedalieri e territoriali e di potenziare l'attività svolta già da molti anni dai consultori familiari.

L'intervento legislativo promuove l'utilizzo delle misure idonee a controllare il dolore nel travaglio-parto comprese le tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale. Questo intervento si colloca nella più ampia attenzione all'evento nascita, per il quale si intende ridurre i fattori di rischio di malattia del nascituro, pre e post concezionali, favorire il parto fisiologico, promuovendo l'appropriatezza delle cure al fine di limitare il ricorso al parto cesareo, l'allattamento al seno e il «*rooming-in*», secondo le raccomandazioni dell'OMS-UNICEF. Il disegno di legge intende così garantire la continuità assistenziale dall'inizio della gravidanza fino a dopo la nascita, con un'attenzione nuova per la popolazione immigrata, per la quale le indagini hanno mostrato un maggior tasso di natalità e di mortalità neonatale, un maggior numero di parti pretermine e di bambini con peso ridotto alla nascita. Si dovrà, pertanto, contrastare le diseguità territoriali e sociali di accesso ai servizi anche per la popolazione suddetta, rendendo i servizi maggiormente fruibili e con la realizzazione di programmi socio-sanitari e di mediazione culturale.

Relativamente all'aspetto specifico rappresentato nell'interrogazione, va ricordato che già il documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 30 marzo 2001, concernente «La terapia del dolore: orientamenti bioetica», affermava, tra l'altro, che «l'analgesia (come per altro ogni preparazione al parto) (...) dovrebbe far parte di un programma di assistenza alla gravidanza che si propone una visione globale del nascere e non porsi come evento isolato, scarsamente informato», che viene proposto in sala parto.

Il 24 maggio 2001, per migliorare l'organizzazione dei processi assistenziali in funzione del controllo del dolore, lo Stato e le Regioni hanno stipulato l'Accordo «Linee guida per la realizzazione dell'Ospedale senza dolore», definendo gli indirizzi che consentono la realizzazione di progetti regionali indirizzati al miglioramento del processo assistenziale, specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

In conformità a quanto sopra precisato, la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha predisposto, nella seduta del 18 ottobre 2006, il documento «Controllo del dolore durante il travaglio ed il parto vaginale tramite procedure analgesiche», il quale definisce le modalità operative per praticare l'analgesia nel quadro di un articolato programma di assistenza alla gravidanza.

È stata anche sottolineata la necessità di individuare e condividere, a livello nazionale e regionale, le regole che consentano il confronto professionale, sulla base delle rispettive competenze, fra gli operatori sanitari.

In merito alle emergenti perplessità circa gli eventuali eventi avversi legati alla dinamica del parto, al suo espletamento, all'«outcome» neonatale, la suddetta Commissione, sulla base di recenti evidenze scientifiche, ritiene che la scelta dell'analgesia farmacologica nelle pazienti in travaglio debba essere motivata da fattori strettamente individuali (la preferenza della donna, le condizioni mediche e le controindicazioni); raccomanda pertanto, la predisposizione di linee guida e di protocolli procedurali di livello nazionale, elaborati da un comitato a competenza possibilmente multidisciplinare.

In materia di allattamento al seno, si segnala che il Ministero della Salute ha predisposto le «Linee di indirizzo sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», attualmente sottoposte alle valutazioni della Conferenza Stato-Regioni.

Tale documento intende incrementare l'applicazione delle raccomandazioni dell'O.M.S. ed U.N.I.C.E.F. che promuovono il ricorso al latte materno per il corretto sviluppo del bambino, attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale ospedaliero e territoriale, compresi i pediatri di libera scelta, che opera a contatto con le neo-mamme, la diffusione del «*rooming in*» e di idonei opuscoli informativi sulla pratica e sui benefici dell'allattamento al seno.

In particolare, viene scoraggiato l'uso di soluzioni glucosate e di lattini formulati, con l'invito rivolto ai produttori e i distributori di alimenti per la prima infanzia di non influenzare le informazioni destinate alle neo-mamme.

In ultimo, si deve segnalare che nell'ambito del Convegno Nazionale promosso dal Ministero «Alla salute delle donne», tenuto si a Napoli il 7 marzo 2007, il ministro Turco ha presentato il nuovo Piano d'azione per la promozione e la tutela della salute delle donne e dei bambini.

Il Ministro ha sottolineato che il diritto alla salute della donna è un diritto che promuove e tutela tutti gli altri diritti, sociali, civili e politici.

Fra le proposte d'intervento si ricordano, in sintesi, uno «Spazio adolescenti» all'interno dei consultori familiari, sportelli d'ascolto contro la violenza sulle donne su tutto il territorio nazionale (ad esempio nei presidi ospedalieri di pronto-soccorso), campagne di informazione e prevenzione mirate sui tumori femminili e reparti di oncologia con il «bollino rosa», un Piano di prevenzione per l'odontoiatria infantile.

Il Ministro ha ribadito come le azioni innovative che intende promuovere sono fondate sulla convinzione che la salute materno-infantile costituisca un vero e proprio indicatore del livello di civiltà, democrazia e sviluppo del nostro Paese.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(28 marzo 2007)